

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 348

37° anno

31 dicembre 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo 1
 - ★ Regolamento (CE) n. 3282/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo 57
-

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi (vedi terza pagina di copertina)

Prezzo: 18 ECU

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) n. 3281/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980 e che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990; che la Comunità ha prorogato tuttavia sino ad oggi il suo schema senza modifiche di sorta;

considerando che il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto e giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo complementariamente ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

considerando che la Commissione ha presentato, nelle sue comunicazioni al Consiglio datate, rispettivamente, 6 luglio 1990 e 1° giugno 1994, gli orientamenti che essa

raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate;

considerando che le importazioni che beneficiano delle preferenze sono notevolmente aumentate dal precedente decennio ma che la ripartizione dei vantaggi è rimasta diseguale nonostante gli effetti della politica di differenziazione adottata negli anni Ottanta;

considerando che il trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nel quadro della politica esterna dell'Unione fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

considerando che, in tale ottica, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che, peraltro, lo schema deve completare gli strumenti del GATT e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono essere concesse commisuratamente alle necessità e gradualmente ritirate non appena si ritenga che tali necessità non esistano più;

considerando che la nuova offerta si fonda sull'obiettivo della neutralità globale del livello di liberalizzazione rispetto allo schema attuale quanto all'impatto del margine preferenziale sul volume potenziale del commercio preferenziale, fatti salvi i regimi speciali di incentivazione;

considerando che la nuova offerta deve tener conto anche della sensibilità di taluni settori o prodotti per l'industria comunitaria; che la protezione dei settori sensibili contro le importazioni eccessive deve essere attuata esclusivamente attraverso un duplice meccanismo di modulazione

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 29. 11. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 341 del 5. 12. 1994.

⁽³⁾ Parere reso l'11 ottobre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

dei margini tariffari preferenziali e, in caso di emergenza, di clausole di salvaguardia; che tale meccanismo deve sostituire il sistema degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali;

considerando che, per aumentare l'accesso al mercato comunitario e l'utilizzazione effettiva delle preferenze per i paesi in via di sviluppo mediamente o meno progrediti, è opportuno ricorrere a un meccanismo di modulazione che permetta di trasferire i margini preferenziali dai paesi più sviluppati verso i paesi meno sviluppati;

considerando che il meccanismo di modulazione deve essere applicato in modo ragionevole e progressivo per paese e per settore;

considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese si basa sulla combinazione di un criterio di livello di sviluppo quantificato da un «indice di sviluppo» che combina il reddito pro capite e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti del paese considerato rispetto a quelli della Comunità, da un lato, e di un criterio di specializzazione industriale relativa quantificato da un «indice di specializzazione», basato sul rapporto fra la parte di un paese beneficiario sul totale delle importazioni comunitarie in generale e la sua parte sul totale delle importazioni comunitarie per un determinato settore, dall'altro; che la combinazione di questi due criteri deve consentire di modulare secondo il livello di sviluppo gli effetti lordi dell'indice di specializzazione per quanto riguarda i settori da escludere;

considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese deve essere altresì applicato ai paesi beneficiari le cui esportazioni di prodotti compresi nell'SPG in un determinato settore superino il quarto delle esportazioni dei paesi beneficiari nello stesso settore e per gli stessi prodotti, indipendentemente dal livello di sviluppo di tali paesi;

considerando che il meccanismo di modulazione non si applica ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti di un determinato settore coperti dall'SPG sono inferiori o uguali al 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità per questo stesso settore;

considerando che l'anno statistico di riferimento per l'applicazione dei criteri del meccanismo di modulazione è il 1992 nella misura in cui questi dati siano disponibili all'atto dell'elaborazione della proposta della Commissione;

considerando che pare equo che i paesi beneficiari più progrediti siano esclusi dai vantaggi del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1998 in base a criteri oggettivi e chiaramente definiti sui quali la Commissione farà adeguate proposte entro il 1° gennaio 1997;

considerando tuttavia che i paesi impegnati in programmi efficaci di lotta contro la produzione e il traffico della droga debbono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole ad essi già concesso nello schema precedente; che tali paesi, ai quali è opportuno aggiungere il Venezuela, beneficeranno come in passato di una franchigia di dazi, a condizione che proseguano i loro sforzi nella lotta contro la droga;

considerando inoltre che, a sostegno dell'attuazione di politiche sociali o ambientali avanzate in taluni paesi a livello di sviluppo medio, debbono essere previsti regimi particolari di assistenza che consentano di completare il regime generale dello schema di preferenze;

considerando che pare possibile incoraggiare i paesi beneficiari che lo chiedono e che non hanno ancora i mezzi per assumersi i costi ad impegnarsi in politiche effettive di tutela dei diritti dei lavoratori, segnatamente nel campo del riconoscimento della libertà sindacale e del divieto del lavoro dei minori; che pare pertanto anche possibile accordare un regime particolare più favorevole ai prodotti che siano stati fabbricati in condizioni conformi alle norme elaborate in materia dell'Organizzazione internazionale del lavoro in paesi la cui legislazione contiene, in sostanza, norme dello stesso tipo e della stessa portata, che vengano da essi effettivamente applicate;

considerando che pare anche possibile incoraggiare i paesi beneficiari ad impegnarsi in politiche effettive di protezione dell'ambiente, favorendo prodotti e metodi di produzione conformi a norme che siano state internazionalmente riconosciute come suscettibili di promuovere la realizzazione degli obiettivi definiti nelle convenzioni internazionali in materia di ambiente e nell'Agenda 21; che, a tal fine, è opportuno accordare in un primo tempo un regime particolare più favorevole ai prodotti delle foreste tropicali gestite in maniera durevole conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali;

considerando che tali regimi speciali di incentivazione consistono in un margine preferenziale aggiuntivo al margine preferenziale di base, la cui entità e le cui modalità di applicazione saranno decise nel 1997 dal Consiglio, su proposta della Commissione e in base all'analisi dei risultati delle discussioni, effettuate nelle sedi internazionali, sulle relazioni fra commercio e diritti dei lavoratori nonché fra commercio e ambiente;

considerando che talune circostanze particolari possono giustificare un ritiro temporaneo, totale o parziale dei vantaggi dello schema; che ciò vale nel caso della pratica di qualsiasi forma di schiavitù, dell'esportazione di prodotti fabbricati nelle carceri o dell'insufficienza di controlli in materia di esportazione e di transito della droga e di riciclaggio del denaro, del trattamento discriminatorio

della Comunità nelle legislazioni dei paesi beneficiari o della non applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire il buon funzionamento dello schema; che lo stesso vale anche nel caso della non osservanza degli obblighi contrattati in sede di Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato;

considerando che le misure di ritiro temporaneo debbono essere precedute da una procedura che consenta a tutte le parti interessate di esporre il loro punto di vista;

considerando che, al termine di una siffatta procedura, la decisione sui ritiri temporanei definiti in appresso deve essere adottata tenendo conto del contesto delle relazioni con i paesi beneficiari in questione, considerati nel loro complesso; che pertanto gli interessi comunitari possono in taluni casi essere meglio tutelati se l'esame di tale contesto, che può comprendere elementi diversi da quelli attinenti al commercio, è effettuato nell'ambito del Consiglio; che quest'ultimo deve dunque riservarsi i poteri decisionali in materia di ritiro di un paese dal beneficio del regime nella sua totalità o in parte;

considerando che risulta inopportuno concedere i vantaggi dello schema a prodotti che costituiscano oggetto di una misura antidumping o antisovvenzione laddove tale misura non tenesse conto degli effetti del regime preferenziale;

considerando che i dazi preferenziali applicabili in conformità del presente regolamento dovrebbero essere calcolati, in linea di massima, in base al dazio convenzionale della tariffa doganale comune relativo ai prodotti in questione; che essi dovrebbero tuttavia essere calcolati in base al dazio autonomo nel caso in cui, per i prodotti in questione, non sia previsto alcun dazio convenzionale o il dazio autonomo sia inferiore al dazio convenzionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998, alle condizioni e secondo le modalità determinate nel presente regolamento, uno schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, costituito da un regime generale e da regimi speciali di incentivazione.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune contemplati nell'allegato I. Il beneficio del presente regolamento non è concesso ai prodotti contemplati nell'allegato IX.

3. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato a ciascuno dei paesi e dei territori ripresi nell'allegato III.

4. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della definizione dell'origine dei prodotti adottata secondo la procedura prevista all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

TITOLO I

Regime generale

Articolo 2

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 1 dell'allegato I è pari all'85 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 2 dell'allegato I è pari al 70 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

3. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 3 dell'allegato I è pari al 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

4. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti della parte 4 dell'allegato I.

Articolo 3

1. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti inclusi nel presente schema per i paesi meno progrediti di cui all'allegato IV.

2. Essi sono totalmente sospesi per i paesi impegnati nella lotta contro la droga di cui all'allegato V, ferma restando la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 4

1. È istituito un meccanismo di modulazione.

2. Il meccanismo di modulazione è applicabile ai paesi e ai settori di cui all'allegato II, parte 1, che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, parte 2.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 5 a 8, il margine preferenziale risultante dall'applicazione dell'articolo 2 alle importazioni di prodotti originari dei paesi e per i settori di cui al paragrafo 2, è ridotto come segue:

- per i paesi di cui all'allegato VII, il margine preferenziale è ridotto del 50 % dal 1° aprile 1995 e soppresso dal 1° gennaio 1996;
- per i paesi che non figurano nell'allegato VII, il margine preferenziale è ridotto del 50 % dal 1° gennaio 1997 e soppresso dal 1° gennaio 1998.

4. I prodotti contemplati dal trattato CECA rimangono esclusi dal regime preferenziale per i paesi che non ne beneficiavano nel 1994.

Articolo 5

1. Il meccanismo di modulazione si applica altresì ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti di un determinato settore coperti dal presente schema sono superiori al 25 % delle esportazioni verso la Comunità dei paesi beneficiari per questo stesso settore. Per tali paesi e settori il margine preferenziale risultante dall'applicazione dell'articolo 2 è soppresso dal 1° gennaio 1996.

2. Il meccanismo di modulazione non si applica ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti di un determinato settore coperti dall'SPG sono inferiori o uguali al 2 % delle esportazioni verso la Comunità dei paesi beneficiari per questo stesso settore.

3. La soppressione del margine preferenziale è d'immediata applicazione qualora risulti che l'attuazione graduale del meccanismo di modulazione comporta la concessione a taluni paesi, per determinati prodotti, di un livello di accesso nettamente più favorevole del regime applicabile nel 1993. Ciò si verifica nel caso in cui l'importo fisso a dazio zero applicabile nel 1993 ai prodotti originari dei paesi interessati dal meccanismo di modulazione fosse inferiore all'1 % o, per i prodotti di cui all'allegato I, parte 1, meno dello 0,5 % delle esportazioni totali di questo stesso prodotto originario del medesimo paese (allegato VI, parte 1) o nel caso in cui prodotti originari di paesi a cui si applica il meccanismo di modulazione fossero esclusi dal beneficio delle preferenze nel 1993 (allegato VI, parte 2). Il presente paragrafo è applicabile ai prodotti che figurano nelle colonne 2 e 3 dell'allegato VI e che sono originari dei paesi menzionati nella colonna 1 di detto allegato.

4. Il regolamento (CE) n. 1291/94 è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Articolo 6

I paesi beneficiari più avanzati sono esclusi dal beneficio del presente regolamento dal 1° gennaio 1998, in base a criteri oggettivi e chiaramente definiti sui quali la Commissione presenterà proposte adeguate anteriormente al 1° gennaio 1997.

TITOLO II

Regimi speciali di incentivazione

Articolo 7

1. Con effetto al 1° gennaio 1998, regimi speciali di incentivazione, sotto forma di preferenze aggiuntive, possono essere messi a disposizione dei paesi, ammessi a beneficiare di dazi preferenziali in base all'SPG, che facciano una domanda scritta in cui dimostrano di aver adottato e di applicare effettivamente disposizioni legislative interne contenenti nella sostanza le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per quanto riguarda l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva e della convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'età minima di ammissione al lavoro.

2. A tal fine, nel 1997 il Consiglio effettuerà una revisione basandosi su una relazione della Commissione relativa ai risultati dell'esame svolto in sedi internazionali quali l'OIL, l'OMC e l'OCSE, sul rapporto tra il commercio e i diritti dei lavoratori.

3. Alla luce di detta revisione e sulla base di criteri accettati a livello internazionale, obiettivi e operativi, la Commissione presenterà una proposta di decisione del Consiglio relativa alla consistenza dei regimi speciali di incentivazione di cui al paragrafo 1, nonché alle modalità della loro entrata in vigore.

Articolo 8

1. Con effetto al 1° gennaio 1998, regimi speciali d'incentivazione, sotto forma di preferenze aggiuntive, possono essere messi a disposizione dei paesi, ammessi a beneficiare di dazi preferenziali in base all'SPG, che facciano una domanda scritta in cui dimostrano di aver adottato e di applicare effettivamente disposizioni legislative interne contenenti nella sostanza le norme dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali relative alla gestione sostenibile delle foreste.

2. A tal fine, nel 1997 il Consiglio effettuerà una revisione basandosi su una relazione della Commissione relativa ai risultati dell'esame svolto in sedi internazionali quali l'ITTO, l'OMC e l'OCSE, sul rapporto tra il commercio e l'ambiente.

3. Alla luce di detta revisione e sulla base di criteri appropriati, accettati a livello internazionale, obiettivi e operativi, la Commissione presenterà una proposta di decisione del Consiglio relativa alla consistenza di regimi speciali di incentivazione di cui al paragrafo 1, nonché alle modalità della loro entrata in vigore.

TITOLO III

Articolo 11

Caso di ritiro temporaneo, totale o parziale dello schema di preferenze generalizzate

Articolo 9

1. Il regime previsto dal presente regolamento può, in qualsiasi momento, essere ritirato temporaneamente, del tutto o in parte, nei casi seguenti:

- pratica di qualsiasi forma di schiavitù, quale definita nelle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e nelle Convenzioni dell'OIL n. 29 e n. 105;
- esportazione di prodotti fabbricati nelle carceri;
- insufficienti controlli in materia di esportazione e di transito della droga (prodotti illeciti e precursori) nonché di riciclaggio di denaro;
- frode e mancanza di cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di origine modulo A;
- casi manifesti di pratiche commerciali sleali da parte di un paese beneficiario, ivi compresa la discriminazione della Comunità e non osservanza degli obblighi derivanti dall'Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato.

2. Il ritiro temporaneo non è automatico ma scatta al termine della procedura prevista negli articoli che seguono.

Articolo 10

1. I casi di cui all'articolo 9 che potrebbero rendere necessario il ricorso a misure di ritiro temporaneo vengono comunicati alla Commissione dagli Stati membri nonché da qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che possano dimostrare un interesse alla misura di ritiro temporaneo. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni a tutti gli Stati membri.

2. A richiesta di uno Stato membro o a richiesta della Commissione possono essere aperte consultazioni. Dette consultazioni debbono svolgersi entro gli otto giorni lavorativi successivi al ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni di cui al paragrafo precedente e comunque prima che venga istituita qualsiasi misura comunitaria di ritiro.

3. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del comitato di cui all'articolo 17 che si riunisce su convocazione del suo presidente, il quale comunica agli Stati membri quanto prima possibile tutti gli elementi d'informazione utili.

4. Le consultazioni vertono in particolare sull'analisi delle condizioni contemplate all'articolo 9 nonché sulle misure che converrebbe adottare.

1. Qualora, al termine delle consultazioni, risulti alla Commissione l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione procede nel modo seguente:

- a) mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione annuncia l'apertura di un'inchiesta e ne informa il paese interessato; l'avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che qualsiasi informazione utile debba essere comunicata alla Commissione; inoltre, esso fissa i termini entro i quali gli interessati possono rendere noto per iscritto il loro parere;
- b) la Commissione apre l'inchiesta per la durata di un anno o meno, in cooperazione con gli Stati membri e in consultazione con il comitato di cui all'articolo 17; se necessario, la durata dell'inchiesta può essere prolungata secondo la medesima procedura.

2. La Commissione cerca qualsiasi informazione ritenuta utile e, ove lo ritenga appropriato, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17, verifica le informazioni presso gli operatori economici e le autorità competenti del paese beneficiario interessato. A tale titolo, la Commissione può inviare sul posto i propri esperti allo scopo di provare le affermazioni sostenute dalla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1. La Commissione offre ogni opportunità alle autorità competenti del paese beneficiario interessato affinché questo non faccia mancare la cooperazione necessaria al corretto svolgimento di tali indagini.

3. In tale compito, la Commissione può essere anche assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempre che tale Stato ne abbia espresso l'intenzione.

4. La Commissione può udire le persone interessate le quali devono essere ascoltate qualora l'abbiano chiesto per iscritto entro i termini fissati nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; dimostrando che potrebbero essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari di udirle oralmente.

5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro un termine ragionevole o l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si potranno trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.

Articolo 12

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 17 una relazione sulle risultanze della stessa.

2. Ove ritenga che non sia necessario adottare alcuna misura di ritiro temporaneo, la Commissione pubblica

nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, previa consultazione del comitato, un avviso di chiusura dell'inchiesta, recante una relazione delle sue conclusioni sostanziali.

3. Ove ritenga che sia necessaria una misura di ritiro, la Commissione presenta una proposta appropriata al Consiglio, che delibera al riguardo a maggioranza qualificata.

Articolo 13

Il beneficio preferenziale è concesso a prodotti soggetti a misure antidumping o antisovvenzione a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88, nella sua versione modificata, ad eccezione del caso in cui sia dimostrato che le misure in questione erano basate sul pregiudizio arrecato e su prezzi che non tenevano conto del regime tariffario preferenziale concesso al paese in questione. A tal fine la Commissione fornisce, in una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'elenco dei prodotti e dei paesi per i quali la preferenza non è concessa.

Articolo 14

1. Qualora un prodotto originario di uno dei paesi figuranti nell'allegato III sia importato a condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare danno grave ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi istante per detto prodotto, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione.

2. La Commissione annuncia l'avvio di un'indagine mediante avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che qualsiasi informazione utile debba essere comunicata alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale gli interessati possono rendere noto il loro parere per iscritto.

3. Studiando l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione prende in considerazione soprattutto gli elementi di cui all'allegato VIII nella misura in cui siano disponibili.

4. Le decisioni succitate sono adottate della Commissione entro un termine di 30 giorni lavorativi, previa consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del presente regolamento. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine di dieci giorni. In tal caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni.

5. I paesi beneficiari interessati sono informati di tali misure prima della loro entrata in vigore effettiva.

6. Qualora circostanze eccezionali, tali da richiedere un'azione immediata, rendessero impossibile, secondo i casi, la comunicazione delle informazioni o il loro esame, la Commissione, dopo averne informato gli Stati membri, può applicare, per far fronte alla situazione, le misure preventive strettamente necessarie rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1.

7. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune ai sensi dell'articolo 43 del trattato né di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e di altre clausole di salvaguardia che dovessero essere eventualmente adottate.

TITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 15

1. Con riserva del paragrafo 2, le aliquote dei dazi preferenziali calcolate in conformità delle disposizioni del presente regolamento sono applicate arrotondando al primo decimale e trascurando il secondo decimale.

2. Ove la determinazione delle aliquote dei dazi preferenziali in conformità del paragrafo 1 porti ad un'aliquota dello 0,5 % o meno, i dazi preferenziali in questione sono assimilati ad un'esenzione dai dazi.

3. Gli adattamenti relativi agli allegati I e II che si rendessero necessari per modifiche apportate alla nomenclatura combinata sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 16

1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento col beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3367/87 ⁽²⁾.

2. Entro l'undicesimo giorno di ciascun mese, gli Stati membri presentano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per i

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

quali era stato concesso nei mesi precedenti il beneficio dei presenti regimi. Gli Stati membri e la Commissione cooperano strettamente per garantire che la presente disposizione sia osservata.

Articolo 17

1. È istituito un comitato di gestione delle preferenze generalizzate, in appresso denominato il «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento che venga evocata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Sulla base di una relazione annuale della Commissione, esso esamina in qual misura è stato rispettato il principio di neutralità degli effetti del presente schema, nonché le eventuali misure previste della Commissione, e prende disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 19, o mediante una proposta presentata al Consiglio, per garantire il pieno rispetto di tale principio.

3. Sempre sulla base di una relazione annuale della Commissione, esso esamina altresì l'incidenza delle disposizioni speciali in materia di droga, compresi i progressi compiuti dai paesi di cui all'allegato V nella lotta contro la droga, nonché le eventuali misure di sospensione totale o parziale del beneficio di cui all'articolo 3, previste dalla Commissione nel caso in cui tali progressi vengano giudicati insufficienti, secondo la procedura prevista all'articolo 19 e previa consultazione del paese beneficiario interessato.

Articolo 19

1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione di cui trattasi. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta le disposizioni previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Qualora le disposizioni previste non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza

indugio al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le disposizioni proposte.

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 20

1. In deroga all'articolo 2 il beneficio dei regimi preferenziali applicabili negli Stati membri nel 1994 può essere concesso per le merci immesse in libera pratica nella Comunità anteriormente al 15 marzo 1995, a condizione che:

- le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso durante il 1994,
- possa essere dimostrato alle autorità doganali che tali merci hanno lasciato il paese di origine anteriormente al 1° gennaio 1995 e
- il beneficio di tali regimi preferenziali non sia stato sospeso da un regolamento della Commissione o per esaurimento di un contingente tariffario.

2. Le autorità doganali possono considerare soddisfatta la condizione di cui al secondo trattino del paragrafo 1 se viene loro presentato uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo o per via navigabile, la polizza di carico che dimostra che le merci sono state caricate prima della data in questione;
- in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data in questione;
- in caso di trasporto su strada, il carnet TIR (International Road Transport) rilasciato dall'ufficio doganale del paese di origine prima della data in questione o qualsiasi altro documento idoneo vistato dalle pertinenti autorità doganali del paese di origine prima della data in questione;
- in caso di trasporto per via aerea, la lettera di vettura aerea che dimostra che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data in questione.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Esso è applicabile per la durata di quattro anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

ALLEGATO I

GRADO DI SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI (1)

PARTE 1

Prodotti molto sensibili

Numero di codice	Designazione delle merci
Capitolo 50	Seta
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
Capitolo 52	Cotone
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi, passamaneria; ricami
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Stoffe a maglia
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
7202	Ferro-leghe

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

PARTE 2

Prodotti sensibili

Numero di codice	Designazione delle merci
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
2817	Ossido di zinco; perossido di zinco
ex 2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
2819	Ossidi e idrossidi di cromo
2820	Ossidi di manganese
2823	Ossidi di titanio

Numero di codice	Designazione delle merci
2825 80 00	Ossidi di antimonio
2827 10 00	Cloruro di ammonio
2827 60 00	Ioduri e ossioduri
2830 10 00	Solfuri di sodio
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati
2836 20 00	Carbonato di disodio
2836 40 00	Carbonato di potassio
2836 60 00	Carbonato di bario
2841 60 10	Permanganato di potassio
2849 20 00	Carburi di silicio
2849 90 30	Carburi di tungsteno
2850 00 70	Siliciuri
2902 50 00	Stirene
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
2907 15 00	Naftoli e loro sali
2907 22 10	Idrochinone
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912 41 00	Vanillina (aldeide metilprotocatechica)
2914 11 00	Acetone
2914 21 00	Canfora
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2916 12	Esteri dell'acido acrilico
2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
2917 36 00	Acido tereftalico e suoi sali
2918 14 00	Acido citrico
2918 15 00	Sali ed esteri dell'acido citrico
2918 22 00	Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri
2921	Composti a funzione ammina
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2924 29 30	Paracetamolo (DCI)
2926 10 00	Acrilonitrile
2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati
2932 12	2-Furaldeide (furfurale)
2932 13	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfulico
2932 21 00	Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine
2933 61 00	Melamina

Numero di codice	Designazione delle merci
2935	Solfonammidi
3001 90 91	Eparina e suoi sali
3102	Concimi minerali o chimici azotati
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
3206	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina
3802	Carboni attivati; sostanze minerali attivate, neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
3817	Alchilbenzeni in miscele o alchilnafteni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3907 60 00	Tereftalato di polietilene
3907 99	Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
3921 90 19	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche
3923 21	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene
4011	Coperture nuove, di gomma
4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps) di gomma
4013	Camere d'aria, di gomma
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
4420	Legno intarsiato e legno incrostatato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

Numero di codice	Designazione delle merci
4503	Lavori di sughero naturale
4601 99 10	Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali confezionati con trecce e manufatti della voce 4601 10
4602 90 10	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
4602 90 90	Altri lavori da panieraio, non di materiali vegetali
4820 10 30	Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni
4903	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini
4905 10	Globi
4908	Decalcomanie di ogni genere
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per i recinti
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
8102 93 00	Fili di molibdeno
8108 90 30	Barre, profilati e fili di titanio
8108 90 50	Lamiere, nastri e fogli di titanio
8108 90 70	Tubi di titanio
8108 90 90	Altri lavori di titanio
8109 90 00	Altri lavori di zirconio
8112 30 90	Germanio, non greggio
8112 99 30	Niobio (colombio), renio

Numero di codice	Designazione delle merci
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
ex 8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire, ad eccezione dei prodotti della voce 8452 10
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico
8516 29 91	Altri radiatori, con ventilatore incorporato
8516 31	Asciugacapelli
8516 40	Ferri da stiro elettrici
8516 50 00	Forni a microonde
8516 60 70	Griglie e girarrosti
8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
8516 72 00	Tostapane
8516 79 80	Altri apparecchi elettrotermici, esclusi gli scaldapiatti e le friggitrici
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, ad eccezione dei prodotti della voce 8528 20 71
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

Numero di codice	Designazione delle merci
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8534	Circuiti stampati
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapore di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati, diversi dai prodotti menzionati nella parte 3
ex 8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici, diversi dai prodotti menzionati nella parte 3
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8706	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)
8712	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi o strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
9103	Svegli e pendolette, con movimento e orologi tascabili
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Numero di codice	Designazione delle merci
9201 10	Pianoforti verticali
9201 20	Pianoforti a coda
9201 90	Altri pianoforti
9404	Sommieri; oggetti letterici ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

PARTE 3

Prodotti semisensibili

Numero di codice	Designazione delle merci
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassia caustica); perossidi di sodio o di potassio
2825 10 00	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici
2827 32 00	Cloruro di alluminio
2834 10 00	Nitriti
2904 20	Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi degli idrocarburi
2914 22 00	Cicloesanoni e metilcicloesanoni
2916 11 10	Acido acrilico
2916 14 00	Esteri dell'acido metacrilico
2917 12 10	Acido adipico e suoi sali
2917 14 00	Anidride maleica
2917 32 00	Ortoftalati di diottile
2917 35 00	Anidride ftalica
2917 37 00	Tereftalato di dimetile
2918 21 00	Acido salicilico e suoi sali
2918 29 10	Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri
2924 10 00	Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti
2924 21 10	Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti: isoproturan
2924 21 90	Altri
2924 29 90	Altri composti a funzione carbossiammide
2927	Composti a funzione diazo, azo o azossi

Numero di codice	Designazione delle merci
2929 10 00	Isocianati
2930 40 00	Metionina
2930 90 95	Altri tiocomposti organici
2936 25 00	Vitamina B ₆ e suoi derivati
2936 27 00	Vitamina C e suoi derivati
2939 21 90	Altri alcaloidi della china, diversi dalla chinina
2939 29 00	Altri alcaloidi della china
2939 90 90	Altri alcaloidi vegetali, diversi dalla cocaina e l'emetina
2940 00 90	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939, diversi dal ramnosio, dal raffiniosio e dal mannosio
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
3906 10 00	Polimetacrilato di metile
3907 10 00	Poliacetali
3908	Poliammidi, in forme primarie
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
ex 4106	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IX
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta.
4204	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici
4205	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
ex Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
ex Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7117	Minuterie di fantasia

Numero di codice	Designazione delle merci
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 4
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
ex Capitolo 81	Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
8406	Turbine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
ex 8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415, ad eccezione dei prodotti della voce 8418 99
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e loro macchine ausiliarie
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8451	Macchine ed apparecchi (diverse dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio e delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni che operano con asportazione di metallo

Numero di codice	Designazione delle merci
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni della voce 8458
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, sbazzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metalli, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia
8467	Utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale
8469	Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi
8470	Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio; duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere
8526	Apparecchi di radorilevamento e di radoriscandaglio (radar), apparecchi di radorinavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

Numero di codice	Designazione delle merci
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V
8541 10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce
8542 11 05	Microplacchette (chips)
8542 11 12	Memoria dinamica a libero accesso (D-RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit
8542 11 18	Memoria dinamica a libero accesso (D-RAM) con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe anticendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici e diffratografi
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
ex Capitolo 91	Orologeria, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

PARTE 4

Prodotti non sensibili

Numero di codice	Designazione delle merci
2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati
Capitolo 27	Combustibili minerali; oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 e i prodotti dei numeri 3502 10 91, 3502 10 99, 3505 10, 3505 20 nonché i prodotti di cui all'allegato IX
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2
ex 4107	Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
4206	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
ex Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

Numero di codice	Designazione delle merci
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate; metalli preziosi; muniterie; monete, esclusi i prodotti di cui alla parte 3
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiera e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
ex Capitolo 84	Caldai, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

Numero di codice	Designazione delle merci
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
8713	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti
9403	Altri mobili e loro parti
9406 00	Costruzioni prefabbricate
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

ALLEGATO II

PARTE 1

Elenco dei settori e dei paesi di cui agli articoli 4 e 5 ^(a)

Numero di codice	Designazione delle merci	Paese interessato
Capitoli 25 e 27	Minerali	Arabia Saudita Russia Libia ⁽¹⁾
Capitolo 28 Capitolo 29 Capitolo 30 Capitolo 32 Capitolo 33 Capitolo 34 Capitolo 35 Capitolo 36 Capitolo 37 Capitolo 38	Prodotti chimici, esclusi i concimi	Cina ⁽¹⁾
Capitolo 31	Concimi	Bielorussia Kazachstan Russia Ucraina Cile ⁽¹⁾
Capitoli 39 e 40	Materie plastiche e gomma	Corea del Sud Malaysia Thailandia
Capitolo 41	Cuoio e pelli	Argentina Brasile India Pakistan
Capitoli 42 e 43	Lavori di cuoio e di pelli da pellicceria	Cina Corea del Sud Hong Kong India Pakistan Thailandia
Capitoli 44-46	Legno	Malaysia Indonesia
Capitoli 47-49	Carta	Brasile ⁽¹⁾
Capitoli 50-60	Tessili	Corea del Sud India Pakistan

^(a) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

⁽¹⁾ Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

Numero di codice	Designazione delle merci	Paese interessato
Capitoli 61-63	Abbigliamento	Corea del Sud Hong Kong Malaysia Thailandia Macao Cina ⁽¹⁾
Capitoli 64-67	Calzature	Corea del Sud Brasile Thailandia Cina Indonesia
Capitoli 68-70	Vetro e ceramica	Cina ⁽¹⁾
Capitolo 71	Minuterie e metalli preziosi	Hong Kong Thailandia Brunei Kazachstan
7202 11 7202 99 11 7207 11 11 7207 11 14 (*) 7207 11 16 (*) 7207 12 10 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 (*) 7207 20 57 7207 20 71 7208 11 00 7208 12 (*) 7208 13 (*) 7208 14 (*) 7208 21 (*) 7208 22 (*) 7208 23 (*) 7208 24 (*) 7208 31 00 (*) 7208 32 (*) 7208 33 (*) 7208 34 (*) 7208 35 (*) 7208 41 00 (*) 7208 42 00 (*) 7208 43 00 (*) 7208 44 00 (*) 7208 45 00 (*) 7208 90 10 (*) 7209 11 00 (*) 7209 12 (*) 7209 13 (*)	Prodotti CECA	Brasile Messico Albania ⁽²⁾ Ucraina ⁽²⁾ Bielorussia ⁽²⁾ Moldova ⁽²⁾ Russia ⁽²⁾ Georgia ⁽²⁾ Armenia ⁽²⁾ Azerbaïdjan ⁽²⁾ Kazachstan ⁽²⁾ Corea del Sud Turkmenistan ⁽²⁾ Uzbekistan ⁽²⁾ Tagikistan ⁽²⁾ Kirghizstan ⁽²⁾ Africa del Sud Cina ⁽³⁾

(1) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

(2) Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4.

(3) La Cina è esclusa per i prodotti indicati con un asterisco, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Numero di codice	Designazione delle merci	Paese interessato
7209 14 (*)		
7209 21 00 (*)		
7209 22 (*)		
7209 23 (*)		
7209 24 (*)		
7209 31 00 (*)		
7209 32 (*)		
7209 33 (*)		
7209 34 (*)		
7209 41 00 (*)		
7209 42 (*)		
7209 43 (*)		
7209 44 (*)		
7209 90 10 (*)		
7210 11 (*)		
7210 12 11 (*)		
7210 12 19 (*)		
7210 20 10 (*)		
7210 31 10 (*)		
7210 39 10 (*)		
7210 41 10 (*)		
7210 49 10 (*)		
7210 50 10 (*)		
7210 60 11 (*)		
7210 60 19 (*)		
7210 70 31 (*)		
7210 70 39 (*)		
7210 90 31 (*)		
7210 90 33 (*)		
7210 90 35 (*)		
7210 90 39 (*)		
7211 11 00 (*)		
7211 12 (*)		
7211 19 (*)		
7211 21 00 (*)		
7211 22 (*)		
7211 29 (*)		
7211 30 10 (*)		
7211 41 10 (*)		
7211 41 91 (*)		
7211 49 10 (*)		
7211 90 11 (*)		
7212 10 10 (*)		
7212 10 91 (*)		
7212 21 11 (*)		
7212 29 11 (*)		
7212 30 11 (*)		
7212 40 10 (*)		
7212 40 91 (*)		
7212 50 31 (*)		
7212 50 51 (*)		
7212 60 11 (*)		
7212 60 91 (*)		
7213 10 00 (*)		
7213 20 00		
7213 31 (*)		
7213 39 (*)		
7213 41 00 (*)		
7213 49 00 (*)		
7213 50		
7214 20 00 (*)		
7214 30 00		
7214 40 (*)		
7214 50 00 (*)		
7214 60 00		
7215 90 10 (*)		

Numero di codice	Designazione delle merci	Paese interessato
7216 10 00	Prodotti CECA (<i>segue</i>)	
7216 21 00		
7216 22 00		
7216 31		
7216 32		
7216 33		
7216 40		
7216 50		
7216 90 10		
7218 90 11		
7218 90 13		
7218 90 15		
7218 90 19		
7218 90 50		
7219 11		
7219 12		
7219 13		
7219 14		
7219 21		
7219 22		
7219 23		
7219 24		
7219 31		
7219 32		
7219 33		
7219 34		
7219 35		
7219 90 11		
7219 90 19		
7220 11 00		
7220 12 00		
7220 20 10		
7220 90 11		
7220 90 31		
7221 21 00		
7222 10		
7222 30 10		
7222 40 11		
7222 40 19		
7222 40 30		
7224 90 01		
7224 90 05		
7224 90 08		
7224 90 15		
7224 90 31		
7224 90 39		
7225 10		
7225 20 20		
7225 30 00		
7225 40		
7225 50		
7225 90 10		
7226 10		
7226 20 20		
7226 91		
7226 92 10		
7226 99 20		
7227		
7228 10 10		
7228 10 30		
7228 20 11		
7228 20 19		
7228 20 30		
7228 30		
7228 60 10		
7228 70 10		

Numero di codice	Designazione delle merci	Paese interessato
7228 70 31 7228 80 7301 10 00 7302 10 31 (*) 7302 10 39 (*) 7302 10 90 (*) 7302 20 00 (*) 7302 40 10 (*) 7302 90 10 (*)	Prodotti CECA (<i>segue</i>)	
7202 21 7202 41 7202 49 7202 50 00 7202 60 00 7202 70 00 7202 80 00 7202 91 00 7202 93 00 7202 99 19 7202 99 30 7202 99 80 7205 7217 7223 da 7303 a 7326 Capitoli da 74 a 83	Metalli comuni non CECA	Kazachstan Russia Cina
Capitoli 84 e 85	Elettromeccanica, compresa l'elettronica di consumo	Corea del Sud Singapore
8470 8471 8473 8504 8505 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 30 8526 8527 8528 8529 90 8531 8532 8533 8534 8536 8540 11 8540 12 8541 8542	Elettronica di consumo	Hong Kong Malaysia

Numero di codice	Designazione delle merci	Paese interessato
Capitolo 86 Capitolo 88 Capitolo 89	Materiale di trasporto	Brasile ⁽¹⁾
Capitolo 87	Automobili	Corea del Sud
Capitoli da 90 a 92	Ottica e orologeria	Hong Kong
Capitoli da 94 a 96	Merci e prodotti vari	Corea del Sud Hong Kong Tailandia Cina

(1) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

PARTE 2

Metodo di determinazione dei paesi e dei settori di cui all'articolo 4

I. *Classificazione dei paesi beneficiari secondo il loro indice di sviluppo*

L'indice di sviluppo stabilisce per ciascun paese un livello globale di sviluppo industriale rispetto al livello di sviluppo dell'Unione europea. Tale indice combina il reddito per abitante e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti secondo la formula seguente:

$$\frac{\{\log[(Y_i/POP_i)/(Y_{ue}/POP_{ue})] + \log[X_i/X_{ue}]\}}{2}$$

in cui:

- Y_i è il reddito del paese beneficiario considerato,
 Y_{ue} è il reddito dell'Unione europea,
 POP_i è la popolazione del paese beneficiario considerato,
 POP_{ue} è la popolazione dell'Unione europea,
 X_i è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato,
 X_{ue} è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea.

Secondo la formula suindicata, se l'indice ha valore 0, lo sviluppo industriale di un paese è considerato identico a quello dell'Unione europea.

Le fonti statistiche utilizzate sono la Banca mondiale (Rapporto sullo sviluppo nel mondo 1993) per quanto riguarda il reddito e la popolazione, e l'UNCTAD (Manuale di statistiche del commercio internazionale e dello sviluppo 1992) per quanto riguarda le esportazioni di prodotti manufatti.

II. *Classifica dei paesi beneficiari secondo il loro indice di specializzazione relativa per settori*

L'indice di specializzazione applicabile a ciascun paese beneficiario risulta dal rapporto tra la parte delle importazioni di un settore determinato in provenienza da tale paese rispetto al totale delle importazioni comunitarie dello stesso settore, da un lato, e la parte di queste ultime rispetto al totale delle importazioni comunitarie per tutti i settori industriali, dall'altro.

III. *Combinazione degli indici di sviluppo e di specializzazione*

La combinazione dei due indici determina, per ciascun paese, i settori di cui all'articolo 4.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo è superiore a -1, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 1.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1 e -1,23, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 1,5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,23 e -1,70, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,70 e -2, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 7.

L'articolo 4 non si applica ai paesi il cui indice di sviluppo sia inferiore a -2.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

070	Albania	342	Somalia (2)	528	Argentina
072	Ucraina	346	Kenia	600	Cipro
073	Bielorussia	350	Uganda (2)	604	Libano
074	Moldavia	352	Tanzania (2)	608	Siria
075	Russia	355	Seicelle e dipendenze	612	Irak
076	Georgia	366	Mozambico (2)	616	Iran
077	Armenia	370	Madagascar (2)	628	Giordania
078	Azerbaigian	373	Maurizio	632	Arabia Saudita
079	Kazachstan	375	Comore (2)	636	Kuwait
080	Turkmenistan	378	Zambia (2)	640	Bahreïn
081	Uzbekistan	382	Zimbabwe	644	Qatar
082	Tagikistan	386	Malawi (2)	647	Emirati Arabi Uniti
083	Kirghizstan	388	Africa del Sud	649	Oman
204	Marocco	389	Namibia	653	Yemen (2)
208	Algeria	391	Botswana (2)	660	Afganistan (2)
212	Tunisia	393	Swaziland	662	Pakistan
216	Libia	395	Lesotho (2)	664	India
220	Egitto	412	Messico	666	Bangladesh (2)
224	Sudan (2)	416	Guatemala	667	Maldive (2)
228	Mauritania (2)	421	Belize	669	Sri Lanka
232	Mali (2)	424	Honduras	672	Nepal (2)
236	Burkina Faso (2)	428	El Salvador	675	Butan (2)
240	Niger (2)	432	Nicaragua	676	Birmania (Myanmar) (2)
244	Ciad (2)	436	Costarica	680	Tailandia
247	Repubblica del Capo Verde (2)	442	Panama	684	Laos (2)
248	Senegal	448	Cuba	690	Vietnam
252	Gambia (2)	449	San Cristoforo e Nevis	696	Cambogia (2)
257	Guinea-Bissau (2)	452	Haiti (2)	700	Indonesia
260	Guinea (2)	453	Bahamas	701	Malaysia
264	Sierra Leone (2)	456	Repubblica Dominicana	703	Brunei Darussalam
268	Liberia (2)	459	Antigua e Barbuda	706	Singapore
272	Costa d'Avorio	460	Dominica	708	Filippine
276	Gana	464	Giamaica	716	Mongolia
280	Togo (2)	465	Santa Lucia	720	Cina
284	Benin (2)	467	San Vincenzo	728	Corea del Sud
288	Nigeria (2)	469	Barbados	801	Papuasias-Nuova Guinea
302	Camerun (2)	472	Trinidad e Tobago	803	Nauru
306	Repubblica Centrafricana (2)	473	Grenada	806	Salomone, isole (2)
310	Guinea Equatoriale (2)	480	Colombia (3)	807	Tuvalu (2)
311	São Tomé e Príncipe (2)	484	Venezuela (3)	812	Kiribati (2)
314	Gabon	488	Guiana	815	Fiji
318	Congo	492	Suriname	816	Vanuatu (2)
322	Zaire (2)	500	Ecuador (3)	817	Tonga (2)
324	Ruanda (2)	504	Perù (3)	819	Samoa occidentali (2)
328	Burundi (2)	508	Brasile	823	Stati federati della Micronesia
330	Angola	512	Cile	824	Repubblica delle Isole Marshall
334	Etiopia (2)	516	Bolivia (3)	825	Palau
336	Eritrea	520	Paraguay		
338	Gibuti (2)	524	Uruguay		

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CE) n. 3079/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17)].

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

(3) Questo paese è anche elencato nell'allegato V.

B. PAESI E TERRITORI

Dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 044 Gibilterra
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 377 Mayotte
- 406 Groenlandia
- 408 Saint Pierre e Miquelon
- 413 Bermude
- 446 Anguilla
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
- 463 Isole Cayman
- 474 Aruba
- 478 Antille olandesi
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 810 Oceania americana ⁽¹⁾
- 811 Isole Wallis e Futuna ⁽¹⁾
- 813 Isole Pitcairn
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico, Georgia del sud e isole Sandwich)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224	Sudan	352	Tanzania
228	Mauritania	366	Mozambico
232	Mali	370	Madagascar
236	Burkina Faso	375	Comore
240	Niger	378	Zambia
244	Ciad	386	Malawi
247	Repubblica del Capo Verde	391	Botswana
252	Gambia	395	Lesotho
257	Guinea-Bissau	452	Haiti
260	Guinea	653	Yemen
264	Sierra Leone	660	Afganistan
268	Liberia	666	Bangladesh
280	Togo	667	Maldive
284	Benin	672	Nepal
306	Repubblica Centrafricana	675	Butan
310	Guinea equatoriale	676	Birmania (Myanmar)
311	São Tomé e Príncipe	684	Laos
322	Zaire	696	Cambogia
324	Ruanda	806	Salomone, isole
328	Burundi	807	Tuvalu
334	Etiopia	812	Kiribati
336	Eritrea	816	Vanuatu
338	Gibuti	817	Tonga
342	Somalia	819	Samoa occidentali
350	Uganda		

ALLEGATO V

Elenco dei paesi contemplati all'articolo 3, paragrafo 2

480	Colombia
484	Venezuela
500	Ecuador
504	Perù
516	Bolivia

ALLEGATO VI

PARTE 1

Elenco dei prodotti e dei paesi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (1)

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Brasile	6403	Calzature con tomaia di cuoio naturale
Cina	2918 14 00	Acido citrico
	4202 11	Oggetti da viaggio, borsette, oggetti da tasca o da borsetta, di cuoio naturale, ricostituito
	4202 12 91	
	4202 12 99	
	4202 19 90	
	4202 21 00	
	4202 22 90	
	4202 29 00	
	4202 31 00	
	4202 32 90	
	4202 39 00	
	4202 91	
	4202 92 91	
	4202 92 90	
	4202 99 00	
	6107 11 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6107 12 00	
	6107 19 00	
	6108 21 00	
	6108 22 00	
	6108 29 00	
	6201 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
	ex 6201 12 10	
	ex 6201 12 90	
	ex 6201 13 10	
	ex 6201 13 90	
	6210 20 00	
	6202 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
	ex 6202 12 10	
	ex 6202 12 90	
	ex 6202 13 10	
	ex 6202 13 90	
	6204 31 00	
	6204 32 90	
	6204 33 90	
	6204 39 19	
	6210 30 00	
	6203 31 00	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6203 32 90	
	6203 33 90	
	6203 39 19	
	6107 21 00	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo
	6107 22 00	
	6107 29 00	
	6107 91 00	
	6107 92 00	
	ex 6107 99 00	

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Cina (<i>segue</i>)	6108 31 10	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
	6108 31 90	
	6108 32 11	
	6108 32 19	
	6108 32 90	
	6108 39 00	
	6108 91 00	
	6108 92 00	
	6108 99 10	
	6103 41 10	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6103 41 90	
	6103 42 10	
	6103 42 90	
	6103 43 10	
	6103 43 90	
	6103 49 10	
	6103 49 91	
	6104 61 10	
	6104 61 90	
	6104 62 10	
	6104 62 90	
	6104 63 10	
	6104 63 90	
	6104 69 10	
	6104 69 91	
	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive con rivestimento esterno della stessa stoffa, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali per donna e per ragazza
	6204 12 00	
	6204 13 00	
	6204 19 10	
	6204 21 00	
	6204 22 80	
	6204 23 80	
	6204 29 18	
	6211 42 31	
	6211 43 31	
	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia
	6111 10 90	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bèbé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bèbé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88
	6111 20 90	
	6111 30 90	
	ex 6111 90 00	
	ex 6209 10 00	
	ex 6209 20 00	
ex 6209 30 00		
ex 6209 90 00		
6203 41 30	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	
6203 42 59		
6203 43 39		
6203 49 39		
6204 61 80		
6204 61 90		
6204 62 59		
6204 62 90		
6204 63 39		
6204 63 90		
6204 69 39		
6204 69 50		
6210 40 00		
6210 50 00		
6211 31 00		
6211 32 90		
6211 33 90		
6211 41 00		
6211 42 90		
6211 43 90		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Cina (<i>segue</i>)	6101 10 10	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75
	6101 20 10	
	6101 30 10	
	6102 10 10	
	6102 20 10	
	6102 30 10	
	6103 31 00	
	6103 32 00	
	6103 33 00	
	ex 6103 39 00	
	6104 31 00	
	6104 32 00	
	6104 33 00	
	ex 6104 39 00	
	ex 6112 20 00	
	6113 00 90	
	6114 10 00	
	6114 20 00	
	6114 30 00	
	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6203 12 00	
	6203 19 10	
	6203 19 30	
	6203 21 00	
	6203 22 80	
	6203 23 80	
	6203 29 18	
	6211 32 31	
	6211 33 31	
	6213 20 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
	6213 90 00	
	5508 20 10	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
	5510 11 00	
	5510 12 00	
	5510 20 00	
	5510 30 00	
	5510 90 00	
	5407 20 11	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili
	6305 31 91	
	6305 31 99	
	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
	5516 12 00	
	5516 13 00	
	5516 14 00	
	5516 21 00	
	5516 22 00	
	5516 23 10	
	5516 23 90	
	5516 24 00	
	5516 31 00	
	5516 32 00	
	5516 33 00	
	5516 34 00	
	5516 41 00	
	5516 42 00	
	5516 43 00	
	5516 44 00	
	5516 91 00	
	5516 92 00	
	5516 93 00	
	5516 94 00	
	5803 90 50	
	ex 5905 00 70	

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Cina (<i>segue</i>)	6302 51 10	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna
	6302 51 90	
	6302 53 90	
	ex 6302 59 00	
	6302 91 10	
	6302 91 90	
	6302 93 90	
	ex 6302 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	ex 6303 91 00	
	ex 6303 92 90	
	ex 6303 99 90	
	ex 6304 19 10	
	ex 6304 19 90	
	6304 92 00	
	ex 6304 93 00	
	ex 6304 99 00	
	5805 00 00	
	5807 90 90	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento
	6113 00 10	
	6117 10 00	
	6117 20 00	
	6117 80 10	
	6117 80 90	
	6117 90 00	
	6301 20 10	
	6301 30 10	
	6301 40 10	
	6301 90 10	
	6302 10 10	
	6302 10 90	
	6302 40 00	
	ex 6302 60 00	
	6303 11 00	
	6303 12 00	
	6303 19 00	
	6304 11 00	
	6304 91 00	
	ex 6305 20 00	
	6305 31 10	
	ex 6305 39 00	
	ex 6305 90 00	
	6307 10 10	
6307 90 10		
ex 6209 10 00	Guanti, esclusi quelli a maglia	
ex 6209 20 00		
ex 6209 30 00		
ex 6209 90 00		
6216 00 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene	
ex 6305 20 00		
ex 6305 39 00		
ex 6305 90 00	Materassi pneumatici, tessuti	
6306 41 00		
6306 49 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	
6306 91 00		
6306 99 00		
6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Hong Kong	8527 11	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia.
	8527 21	
	8527 29 00	
	8527 31	
	8527 32 90	
	8527 39	
	8527 90 91	
	8527 90 99	
	8528 10 31	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi televisori a circuito chiuso (videmonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini esclusi gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner e prodotti delle sottovoci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 19 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 19 76
	8528 10 41	
	8528 10 43	
	8528 10 49	
	8528 10 81	
	8528 10 89	
	8528 10 91	
	8528 10 98	
	8528 20	
	8529 10 20	
	8529 10 31	
	8529 10 39	
	8529 10 40	
	8529 10 50	
	8529 10 70	
	8529 10 90	
	8529 90 81	
	8529 90 89	
	8541 10	
	8541 21	
	8541 29	
	8541 30	
	8541 40 11	
	8541 40 19	
	8541 50	
	8541 90 00	
	8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici
	6105 10 00	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
	6105 20 10	
	6105 20 90	
	6105 90 10	
	6109 10 00	
	6109 90 10	
	6109 90 30	
	6110 20 10	
	6110 30 10	
	6101 10 90	
	6101 20 90	
	6101 30 90	
6102 10 90		
6102 20 90		
6102 30 90		
6110 10 10		
6110 10 31		
6110 10 35		
6110 10 38		
6110 10 91		
6110 10 95		
6110 10 98		
6110 20 91		
6110 20 99		
6110 30 91		
6110 30 99		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto	
(1)	(2)	(3)	
Hong Kong (<i>segue</i>)	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti inferiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	
	6203 41 90		
	6203 42 31		
	6203 42 33		
	6203 42 35		
	6203 42 90		
	6203 43 19		
	6203 43 90		
	6203 49 19		
	6203 49 50		
	6204 61 10		
	6204 62 31		
	6204 62 33		
	6204 62 39		
	6204 63 18		
	6204 69 18		
	6211 32 42		
	6211 33 42		
	6211 42 42		
	6211 43 42		
		6106 10 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza
		6106 20 00	
		6106 90 10	
		6206 20 00	
		6206 30 00	
		6206 40 00	
		6205 10 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6205 20 00	
		6205 30 00	
		6111 10 10	Guanti a maglia
		6111 20 10	
		6111 30 10	
	ex	6111 90 00	
		6116 10 10	
		6116 10 90	
		6116 91 00	
		6116 92 00	
		6116 93 00	
		6116 99 00	
		6107 11 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6107 12 00	
		6107 19 00	
	6108 21 00		
	6108 22 00		
	6108 29 00		
	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	
	6203 12 00		
	6203 19 10		
	6203 19 30		
	6203 21 00		
	6203 22 80		
	6203 23 80		
	6203 29 18		
	6211 32 31		
	6211 33 31		
	6207 11 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia	
	6207 19 00		
	6207 21 00		
	6207 22 00		
	6207 29 00		
	6207 91 00		
	6207 92 00		
	6207 99 00		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Hong Kong (<i>segue</i>)	6208 11 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
	6208 19 10	
	6208 19 90	
	6208 21 00	
	6208 22 00	
	6208 29 00	
	6208 91 10	
	6208 91 90	
	6208 92 10	Eskimo, giacche a vento o giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiore di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali
	6208 92 90	
	6208 99 00	
	ex 6201 12 10	
	ex 6201 12 90	
	ex 6201 13 10	
	ex 6201 13 90	
	6201 91 00	
	6201 92 00	
	6201 93 00	
	ex 6202 12 10	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo
	ex 6202 12 90	
	ex 6202 13 10	
	ex 6202 13 90	
	6202 91 00	
	6202 92 00	
	6202 93 00	
	6211 32 41	
	6211 33 41	
	6211 42 41	
	6211 43 41	
	6107 21 00	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
	6107 22 00	
	6107 29 00	
	6107 91 00	
6107 92 00		
ex 6107 99 00		
6108 31 10	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	
6108 31 90		
6108 32 11		
6108 32 19		
6108 32 90		
6108 39 00		
6108 91 00		
6108 92 00		
6108 99 10		
6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	
6104 42 00		
6104 43 00		
6104 44 00		
6204 41 00		
6204 42 00		
6204 43 00		
6204 44 00		
6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	
6104 52 00		
6104 53 00		
6104 59 00		
6204 51 00		
6204 52 00		
6204 53 00		
6204 59 10		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Hong Kong (<i>segue</i>)	6103 41 10	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6103 41 90	
	6103 42 10	
	6103 42 90	
	6103 43 10	
	6103 43 90	
	6103 49 10	
	6103 49 91	
	6104 61 10	
	6104 61 90	
	6104 62 10	
	6104 62 90	
	6104 63 10	
	6104 63 90	
	6104 69 10	
	6104 69 91	
	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6204 12 00	
	6204 13 00	
	6204 19 10	
	6204 21 00	
	6204 22 80	
	6204 23 80	
	6204 29 18	
	6211 42 31	
	6211 43 31	
	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti «tuffed», di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
	5801 10 00	
	5801 21 00	
	5801 22 00	
	5801 23 00	
	5801 24 00	
	5801 25 00	
	5801 26 00	
	5801 31 00	
	5801 32 00	
	5801 33 00	
	5801 34 00	
	5801 35 00	
	5801 36 00	
	5802 20 00	
	5802 30 00	
	ex 5806 10 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62
5806 20 00		
5806 31 10		
5806 31 90		
5806 32 10		
5806 32 90		
ex 5806 39 00	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili mista a fili di gomma	
ex 5806 40 00		
6111 10 90	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88	
6111 20 90		
6111 30 90		
ex 6111 90 00		
ex 6209 10 00		
ex 6209 20 00		
ex 6209 30 00		
ex 6209 90 00		
ex 6209 90 00		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Hong Kong (<i>segue</i>)	6112 31 10	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
	6112 31 90	
	6112 39 10	
	6112 39 90	
	6112 41 10	
	6112 41 90	
	6112 49 10	
	6112 49 90	
	6211 11 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci
	6211 12 00	
	6104 11 00	
	6104 12 00	
	6104 13 00	
	ex 6104 19 00	
	6104 21 00	
	6104 22 00	
	6104 23 00	
	ex 6104 29 00	
	ex 6211 20 00	Completini e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia
	6203 41 30	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77
	6203 42 59	
	6203 43 39	
	6203 49 39	
	6204 61 80	
	6204 61 90	
	6204 62 59	
	6204 62 90	
	6204 63 39	
	6204 63 90	
	6204 69 39	
	6204 69 50	
	6210 40 00	
	6210 50 00	
	6211 31 00	
	6211 32 90	
	6211 33 90	
	6211 41 00	
	6211 42 90	
	6211 43 90	
	6101 10 10	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completini e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75
	6101 20 10	
	6101 30 10	
	6102 10 10	
	6102 20 10	
	6102 30 10	
	6103 31 00	
	6103 32 00	
	6103 33 00	
	ex 6103 39 00	
	6104 31 00	
	6104 32 00	
	6104 33 00	
	ex 6104 39 00	
	ex 6112 20 00	
	6113 00 90	
	6114 10 00	
6114 20 00		
6114 30 00		
6215 20 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	
6215 90 00		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Hong Kong (<i>segue</i>)	6212 20 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
	6212 30 00	
	6212 90 00	
	ex 6209 10 00	Guanti, esclusi quelli a maglia
	ex 6209 20 00	
	ex 6209 30 00	
	ex 6209 90 00	
	6216 00 00	
	ex 6209 10 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia
	ex 6209 20 00	
	ex 6209 30 00	
	ex 6209 90 00	
	6217 10 00	
	6217 90 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
	6306 11 00	
6306 12 00		
6306 19 00		
6306 31 00		
6306 39 00		
Macao	6111 10 90	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88
	6111 20 90	
	6111 30 90	
	ex 6111 90 00	
	ex 6209 10 00	
	ex 6209 20 00	
	ex 6209 30 00	
	ex 6209 90 00	
	6207 11 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
	6207 19 00	
	6207 21 00	
	6207 22 00	
	6207 29 00	
	6207 91 00	
	6207 92 00	
	6207 99 00	
	6208 11 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
	6208 19 10	
	6208 19 90	
	6208 21 00	
	6208 22 00	
	6208 29 00	
	6208 91 10	
	6208 91 90	
	6208 92 10	
	6208 92 90	
	6208 99 00	
6213 20 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	
6213 90 00		
6104 11 00	Vestiti e completi a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	
6104 12 00		
6104 13 00		
6104 19 00* 10		
6104 21 00		
6104 22 00		
6104 23 00		
6104 29 00* 10		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Macao (<i>segue</i>)	6103 11 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
	6103 12 00	
	6103 19 00	
	6103 21 00	
	6103 22 00	
	6103 23 00	
	6103 29 00	
Singapore	8528 10 14	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: — a colori: — — Teleproiettori — — Apparecchi combinati, nello stesso involucro con un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica — Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato
	8528 10 16	
	8528 10 18	
	8528 10 22	
	8528 10 28	
	8528 10 52	
	8528 10 54	
	8528 10 56	
	8528 10 58	
	8528 10 62	
	8528 10 66	
	8528 10 72	
	8528 10 76	
	8527 11	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
	8527 21	
	8527 29 00	
	8527 31	
	8527 32 90	
	8527 39	
	8527 90 91	
	8527 90 99	
	8528 10 31	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini esclusi gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner e prodotti delle sottovoci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 19 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76
	8528 10 41	
	8528 10 43	
	8528 10 49	
	8528 10 81	
	8528 10 89	
	8528 10 91	
	8528 10 98	
	8528 20	
	8529 10 20	
	8529 10 31	
	8529 10 39	
	8529 10 40	
	8529 10 50	
	8529 10 70	
	8529 10 90	
	8529 90 81	
	8529 90 89	
	8541 10	Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce
	8541 21	
	8541 29	
	8541 30	
8541 40 11		
8541 40 19		
8541 50		
8541 90 00		
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Corea del Sud	4011 10 00	Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma
	4011 20	
	4011 30 90	
	4011 91	
	4011 99	
	4012 10 30	
	4012 10 50	
	4012 10 80	
	4012 20 90	
	4012 90	
	4013 10	
	4013 90 90	
	6101 10 90	
	6101 20 90	
	6101 30 90	
	6102 10 90	
	6102 20 90	
	6102 30 90	
	6110 10 10	
	6110 10 31	
	6110 10 35	
	6110 10 38	
	6110 10 91	
	6110 10 95	
	6110 10 98	
	6110 20 91	
	6110 20 99	
	6110 30 91	
	6110 30 99	
	6205 10 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6205 20 00	
	6205 30 00	
	6115 12 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia
	6115 19 10	
	6115 19 90	
	6115 20 11	
	6115 20 90	
	6115 91 00	
	6115 92 00	
	6115 93 10	
	6115 93 30	
	6115 93 99	
6115 99 00		
6201 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	
ex 6201 12 10		
ex 6201 12 90		
ex 6201 13 10		
ex 6201 13 90		
6210 20 00		
6202 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	
ex 6202 12 10		
ex 6202 12 90		
ex 6202 13 10		
ex 6202 13 90		
6204 31 00		
6204 32 90		
6204 33 90		
6204 39 19		
6210 30 00		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto	
(1)	(2)	(3)	
Corea del Sud (segue)	ex 6201 12 10	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali	
	ex 6201 12 90		
	ex 6201 13 10		
	ex 6201 13 90		
	6201 91 00		
	6201 92 00		
	6201 93 00		
	ex 6202 12 10		
	ex 6202 12 90		
	ex 6202 13 10		
	ex 6202 13 90		
	6202 91 00		
	6202 92 00		
	6202 93 00		
	6211 32 41		
	6211 33 41		
	6211 42 41		
	6211 43 41		
	5508 10 11		Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
	5508 10 19		
	5509 11 00		
	5509 12 00		
	5509 21 10		
	5509 21 90		
	5509 22 10		
	5509 22 90		
	5509 31 10		
	5509 31 90		
	5509 32 10		
	5509 32 90		
	5509 41 10		
	5509 41 90		
	5509 42 10		
	5509 42 90		
	5509 51 00		
	5509 52 10		
5509 52 90			
5509 53 00			
5509 59 00			
5509 61 10			
5509 61 90			
5509 62 00			
5509 69 00			
5509 91 10			
5509 91 90			
5509 92 00			
5509 99 00			
5407 10 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diverse da quelli per pneumatici della categoria 114		
5407 20 90			
5407 30 00			
5407 41 00			
5407 42 10			
5407 42 90			
5407 43 00			
5407 44 10			
5407 44 90			
5407 51 00			
5407 52 00			
5407 53 10			
5407 53 90			
5407 54 00			
5407 60 10			
5407 60 30			
5407 60 51			

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto	
(1)	(2)	(3)	
Corea del Sud (segue)	5407 60 59		
	5407 60 90		
	5407 71 00		
	5407 72 00		
	5407 73 10		
	5407 73 91		
	5407 73 99		
	5407 74 00		
	5407 81 00		
	5407 82 00		
	5407 83 10		
	5407 83 90		
	5407 84 00		
	5407 91 00		
	5407 92 00		
	5407 93 10		
	5407 93 90		
	5407 94 00		
	ex 5811 00 00		
	ex 5905 00 70		
		5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali
		5516 12 00	
		5516 13 00	
		5516 14 00	
		5516 21 00	
		5516 22 00	
		5516 23 10	
		5516 23 90	
		5516 24 00	
		5516 31 00	
		5516 32 00	
		5516 33 00	
		5516 34 00	
		5516 41 00	
		5516 42 00	
		5516 43 00	
		5516 44 00	
		5516 91 00	
	5516 92 00		
	5516 93 00		
	5516 94 00		
	5803 90 50		
	ex 5905 00 70		
	5606 00 91	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)	
	5606 00 99		
	5804 10 11	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza in strisce o in motivi	
	5804 10 19		
	5804 10 90		
	5804 21 10		
	5804 21 90		
	5804 29 10		
	5804 29 90		
	5804 30 00		
	5807 10 10	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti	
	5807 10 90		
	5808 10 00	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	
	5808 90 00		

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Corea del Sud (segue)	5810 10 10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
	5810 10 90	
	5810 91 10	
	5810 91 90	
	5810 92 10	
	5810 92 90	
	5810 99 10	
	5810 99 90	
	6108 11 10	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, per donna o ragazza
	6108 11 90	
	6108 19 10	
	6108 19 90	
	ex 6211 20 00	Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia
	6203 41 30	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, e 77
	6203 42 59	
	6203 43 39	
	6203 49 39	
	6204 61 80	
	6204 61 90	
	6204 62 59	
	6204 62 90	
	6204 63 39	
	6204 63 90	
	6204 69 39	
	6204 69 50	
	6210 40 00	
	6210 50 00	
	6211 31 00	
	6211 32 90	
	6211 33 90	
	6211 41 00	
	6211 42 90	
	6211 43 90	
	6306 21 00	Tende
	6306 22 00	
	6306 29 00	
	5608 11 11	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
	5608 11 19	
	5608 11 91	
	5608 11 99	
	5608 19 11	
	5608 19 19	
	5608 19 31	
5608 19 39		
5608 19 91		
5608 19 99		
5608 90 00		
6306 11 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	
6306 12 00		
6306 19 00		
6306 31 00		
6306 39 00		
6212 20 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	
6212 30 00		
6212 90 00		
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	
6403	Calzature con suola esterna di cuoio	

Paese	Codice NC	Designazione del prodotto
(1)	(2)	(3)
Corea del Sud (<i>segue</i>)	8528 10 14	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
	8528 10 16	
	8528 10 18	
	8528 10 22	
	8528 10 28	
	8528 10 52	
	8528 10 54	
	8528 10 56	
	8528 10 58	
	8528 10 62	
	8528 10 66	— a colori:
	8528 10 72	— — Teleproiettori
	8528 10 76	— — Apparecchi combinati, nello stesso involucro, con un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica
	8527 11	— Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato
	8527 21	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
	8527 29 00	
	8527 31	
	8527 32 90	
	8527 39	
	8527 90 91	
	8527 90 99	
	8528 10 31	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini esclusi gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner e prodotti delle sottovoci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 19 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 19 76
	8528 10 41	
	8528 10 43	
	8528 10 49	
	8528 10 81	
	8528 10 89	
	8528 10 91	
	8528 10 98	
	8528 20	
	8529 10 20	
	8529 10 31	
	8529 10 39	
	8529 10 40	
	8529 10 50	
	8529 10 70	
	8529 10 90	
	8529 90 70	
	8529 90 98	
	5408 10 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
	5408 21 00	
	5408 22 10	
5408 22 90		
5408 23 10		
5408 23 90		
5408 24 00		
5408 31 00		
5408 32 00		
5408 33 00		
5408 34 00		
ex 5811 00 00		
ex 5905.00 70		

PARTE 2

Elenco dei prodotti esclusi dal beneficio delle preferenze

Paese	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
Bielorussia	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso, del prodotto anidro allo stato secco
Cina	6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
	6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
	6403	Calzature con soles esterne di cuoio
	6404	Calzature con soles esterne di materie tessili
	6405 90 10	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
	6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
	6912 00 50	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica
	7605	Fili di alluminio
	7606	Lamiere e nastri di alluminio
Hong Kong		Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti: — Guanti e muffole — — Altri — — — di protezione per qualsiasi mestiere
	4203 29 10	
	7117 19 10	Minuterie di fantasia:
	7117 19 91	— di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati
	7117 19 99	— altri
	ex 7117 90 00	— altri esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno
	8513	Lampade elettriche portatili, destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512
	ex 9101 11 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi;
	ex 9101 12 00	— Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato:
	ex 9101 19 00	— — Orologi a quarzo
	ex 9101 91 00	— altri: — — a pila o ad accumulatore — — Orologi a quarzo
	ex 9102 11 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:
	ex 9102 12 00	— Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato:
	ex 9102 19 00	— — Orologi a quarzo
		— altri: — — a pila o ad accumulatore — — Orologi a quarzo

Paese	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
Hong Kong (<i>segue</i>)	9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
	9111	Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti
	9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
	9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
	9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)
	9506 40	Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo
Kazachstan	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
Russia	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
Corea del Sud	4011 40	Coperture nuove e camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli e biciclette
	4011 50 10	
	4011 50 90	
	4013 20 00	
	4013 90 10	
	4203 10 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti esclusi guanti e muffole, di protezione per qualsiasi mestiere
	4203 21 00	
	4203 29 91	
	4203 29 99	
	4203 30 00	
	4203 40 00	
	6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
	6405 90 10	Altre calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
	8516 50 00	Forni a microonde
	9507 10 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia, esclusi gli ami non montati su aliamatori
9507 20 90		
9507 30 00		
9507 90 00		
9603 29		
9603 30	Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici	
9603 40 10	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	
9603 90 91	Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	
Ucraina	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

ALLEGATO VII

Elenco dei paesi con un prodotto nazionale lordo pro capite superiore a 6 000 dollari USA
per l'anno 1991

(secondo i dati della Banca mondiale)

Hong Kong
Singapore
Corea del Sud
Arabia Saudita
Oman
Brunei
Qatar
Emirati Arabi Uniti
Kuwait
Bahrein
Libia
Nauru

ALLEGATO VIII

Elementi da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 3

- Riduzione della quota di mercato dei produttori comunitari
 - Riduzione della loro produzione
 - Aumento delle loro scorte
 - Chiusura dei loro impianti
 - Fallimenti
 - Scarsa redditività
 - Basso tasso di sfruttamento del loro potenziale
 - Occupazione
 - Commercio
 - Prezzi
-

ALLEGATO IX

Elenco dei prodotti di base esclusi dal beneficio delle preferenze

Codice NC	Designazione delle merci
	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:
2501 00 31	destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti ⁽¹⁾
2501 00 51	denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ⁽¹⁾
2501 00 91	Sale per l'alimentazione umana
2501 00 99	altri
2503 90 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale, esclusi zolfi greggi e zolfi non raffinati
2511 20 00	Carbonato di bario naturale (witherite)
2513 19 00	Pietra pomice diversa da greggia o in pezzi irregolari
2513 29 00	Smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, diversi da greggi o in pezzi irregolari
2516 12 10	Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 22 10	Arenaria semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 90 10	Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2518 20 00	Dolomite calcinata o sinterizzata
2518 30 00	Pigiata di dolomite
2526 20 00	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco frantumati o polverizzati
2530 40 00	Ossidi di ferro micacei naturali
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2704 00 19	Coke e semi-coke di carbon fossile, diversi da quelli per la fabbricazione di elettrodi
2704 00 30	Coke e semi-coke di lignite

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex», figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

Codice NC	Designazione delle merci
2804 61 00	Silicio
2804 69 00	
2805 11 00	Metalli alcalini
2805 19 00	
2805 21 00	Metalli alcalino-terrosi
2805 22 00	
2805 30 10	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro
2805 30 90	Altri metalli delle terre rare esclusi quelli miscelati o in lega fra loro
2805 40 10	Mercurio presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ecu
2818 20 00	Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale
2818 30 00	Idrossido di alluminio
ex 2844 30 11	Cermet greggi; cascami ed avanzi di uranio impoverito in U 235
2844 30 19	Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto, diversi dai cermet
ex 2844 30 51	Cermet greggi; cascami ed avanzi di torio
2845 10 00	Acqua pesante (ossido di deuterio)
2845 90 10	Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti
2905 43 00	Mannitolo
2905 44 11	d-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo
2905 44 19	Altro
2905 44 91	Altro d-glucitolo, contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo
2905 44 99	Altro
3201 20 00	Estratto di mimosa
3201 30 00	Estratti di quercia o di castagno
3201 90 10	Estratti di sommacco, di vallonee
ex 3201 90 90	Estratti per concia d'eucalipto
ex 3201 90 90	Estratti per concia derivati dal gambier e dai miraboloni
ex 3201 90 90	Altri estratti per concia di origine vegetale
3502 10 91	Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 10 99	Altra (ovoalbumina)
3502 90 51	Lattoalbumina essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 90 59	Altra (lattoalbumina)
3502 90 50	Lattoalbumina
3502 90 70	Altre albumine
3505 10 10	Destrina
3505 10 90	Altri amidi e fecole modificati, diversi da quelli esterificati o eterificati

Codice NC	Designazione delle merci
3505 20 10	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %
3505 20 30	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %
3505 20 50	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %
3505 20 90	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %
3809 10 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %
3809 10 30	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
3809 10 50	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %
3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
4104 10 91	Altri cuoi e pelli semplicemente conciati
4105 11 91	Altre pelli non spaccate
4105 11 99	Altre pelli spaccate
4105 12 10	Altre pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, sottoposte ad altra preconciatura: non spaccate
4105 12 90	Altre pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, altrimenti preconciate: spaccate
4105 19 10	Altre pelli depilate di ovini: non spaccate
4105 19 90	Altre pelli depilate di ovini: spaccate
4106 11 90	Altre pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate e sottoposte a preconciatura vegetale, diverse da quelle di capre delle Indie
4106 12 00	Altre pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, sottoposte ad altra preconciatura
4106 19 00	Altre pelli depilate di caprini
4107 10 10	Pelli depilate di suini, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109 semplicemente conciate
4107 29 10	Pelli di rettili, diverse da quelle sottoposte a preconciatura vegetale, semplicemente conciate

Codice NC	Designazione delle merci
4107 90 10	Pelli depilate di altri animali, semplicemente conciate
4403 10 10	Pali di conifere di una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado
4501 10 10	Sughero naturale o semplicemente preparato; cascami di sughero frantumato, granulato o polverizzato: sughero naturale greggio o semplicemente preparato
4501 10 90	Sughero naturale o semplicemente preparato; cascami di sughero frantumato, granulato o polverizzato: altri
7201 10	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo
7201 20 90	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo
7201 30 90	Ghise gregge legate diverse da quelle contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio
7201 40 00	Ghise speculari
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204 50 90	Cascami lingottati diversi da quelli di acciai legati
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7218 10 00	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (CECA)
7224 10 00	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie (CECA)
7601 10 00	Acciaio greggio: non legato
7601 20 10	Leghe di alluminio: primario
7601 20 90	Leghe di alluminio: secondario
7602 00 10	Altri cascami e avanzi di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione)
7801 10 00	Piombo greggio: raffinato
7801 91 00	Altro: contenete antimonio quale altro elemento preponderante in peso
7801 99 10	Altro: contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)
7801 99 91	Altro: leghe di piombo
7801 99 99	Altro
7901 11 00	Zinco greggio: zinco non legato contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco
7901 12 10	Contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco
7901 12 30	Contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco
7901 12 90	Contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco
7901 20 00	Leghe di zinco
7903 10 00	Zinco polverizzato
7903 90 00	Altri
8101 10 00	Polveri di tungsteno
8101 91 10	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

Codice NC	Designazione delle merci
8101 91 90	Cascami e avanzzi
8102 10 00	Polveri di molibdeno
8102 91 10	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinsterizzazione
8102 91 90	Cascami e avanzzi
8103 10 10	Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8103 10 90	Cascami e avanzzi
8104 11 00	Magnesio greggio contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio
8104 19 00	Altri
8107 10 00	Cadmio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8108 10 10	Titanio greggio; polveri
8108 10 90	Cascami e avanzzi
8109 10 10	Zirconio greggio; polveri
8109 10 90	Cascami e avanzzi
8110 00 11	Antimonio greggio; polveri
8110 00 19	Cascami e avanzzi
8111 00 11	Manganese greggio; polveri
8111 00 19	Cascami e avanzzi
8112 20 31	Cromo greggio; polveri diverse dalle leghe contenenti, in peso, più di 10 % di nichel
8112 20 39	Cascami e avanzzi
8112 30 20	Germanio greggio; polveri
8112 30 40	Cascami e avanzzi
8112 40 11	Vanadio greggio; polveri
8112 40 19	Cascami e avanzzi
8112 91 10	Afnio (celtio)
8112 91 31	Niobio (colombio), renio greggi; polveri
8112 91 39	Cascami e avanzzi
8112 91 50	Gallio
8112 91 81	Indio
8112 91 89	Tallio
8113 00 20	Cermet greggi
8113 00 40	Cascami e avanzzi

REGOLAMENTO (CE) n. 3282/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli dei capitoli 1-24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da quest'offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 ⁽⁴⁾, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta nella nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che in tal sede è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, che bisognava prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, in quanto una revisione globale del sistema è stata avviata nel 1990;

considerando che la parte industriale dello schema comunitario di preferenze generalizzate è oggetto di un regolamento applicabile per un periodo di tre anni e fondato sugli orientamenti decennali adottati dalla Comunità; che, tenuto conto delle particolarità dell'applicazione dei risul-

tati dell'Uruguay Round per i prodotti contemplati dal presente regolamento, non sembra possibile prevedere un regolamento fondato sui nuovi orientamenti decennali per detti prodotti prima della fine dell'anno 1995; che è opportuno, di conseguenza, rinnovare a titolo transitorio, mediante alcuni miglioramenti specifici, lo schema esistente per taluni prodotti in attesa di un nuovo schema agricolo da applicare il 1° gennaio 1996;

considerando che i paesi impegnati in programmi efficaci di lotta alla produzione e al traffico di droga devono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole già concesso loro con lo schema precedente; che detti paesi, ai quali è opportuno aggiungere il Venezuela, eccezion fatta per i prodotti della pesca, beneficeranno come in passato di una franchigia dai dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo si applicano, *mutatis mutandis*, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

I riferimenti a date fissate per il 1991 e il 1992 nei regolamenti di cui al primo paragrafo vanno letti come riferimenti a date relative agli anni 1995 e 1996 rispettivamente.

Articolo 2

Il primo capoverso del paragrafo 4 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3833/90 è sostituito dal testo seguente:

«L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito dal presente regolamento è subordinata al rispetto delle regole sull'origine dei prodotti adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 29. 11. 1994, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. C 341 del 5. 12. 1994.

⁽³⁾ Parere reso l'11 ottobre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.»

Articolo 3

1. L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3835/90 è modificato come segue:

«Articolo 3

A partire dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1995:

- 1) I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador, del Perù e del Venezuela elencati nell'allegato del presente regolamento, esclusi i prodotti del codice NC 0306 13. Per detti prodotti questi paesi rimangono beneficiari delle preferenze previste all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90. L'articolo 1, paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 si applicano, senza pregiudizio della riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili, a questi paesi e ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.
- 2) La Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, il Perù e il Venezuela sono depennati dall'elenco dei paesi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3833/90.»

2. I prodotti del codice NC 0306 13, sono depennati dall'allegato del regolamento (CEE) n. 3900/91.

Articolo 4

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3833/90 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2. Per i garofani con stelo di lunghezza inferiore o pari a 30 cm del codice NC ex 0603 10 53, originari dei paesi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3835/90, il quantitativo citato al paragrafo 1 è pari al volume di esportazioni da uno di tali paesi verso la Comunità del valore situato tra il quantitativo più elevato e il quantitativo medio dei quattro anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per le conserve e i lombi di tonno dei codici NC 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39 e 1604 20 70, originari dei paesi di cui ai regolamenti (CEE) n. 3835/90 e 3900/91 il quantitativo di cui al paragrafo 1 è pari a 20 000 tonnellate.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Articolo 5

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90 l'aliquota dei dazi è portata all'esenzione per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 52.1770, 52.1840, 52.1920, 52.1930, al 4 % per i prodotti di cui al numero d'ordine 52.0520 e al 30 % per i prodotti di cui al numero d'ordine 52.3790.

I prodotti di cui ai numeri d'ordine 52.2350 e 52.2420 sono depennati dall'allegato II.

Articolo 6

1. L'allegato III, parte A del regolamento (CEE) n. 3833/90 è completato delle menzioni «336 Eritrea», «388 Africa del Sud», «825 Palau»; le menzioni «053 Estonia», «054 Lettonia» e «055 Lituania» vi sono soppresse.

2. Il beneficio delle preferenze generalizzate non è concesso per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90 dei codici NC 0409 00 e 2401 e dei capitoli 6, 7, 8 e 20, originari dell'Africa del Sud. Anteriormente al 1° luglio 1995 il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un riesame delle condizioni di applicazione del presente regolamento all'Africa del Sud.

Articolo 7

Tutti gli importi fissi riportati nella colonna 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3833/90 sono aumentati del 10 %.

Articolo 8

Gli adeguamenti tecnici agli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 figurano in allegato al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Esso è applicabile per un periodo di un anno.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

ALLEGATO

A. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3833/90

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0260:

— anziché: «ex 0304 20 97»

— leggasi:

«ex 0304 20 96»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0320:

— anziché: «0306 11 00»

— leggasi:

«0306 11»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0510:

— sopprimere: «0307 49 11»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0520:

— anziché: «0307 49 19»

— leggasi:

«0307 49 01
0307 49 18»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0560:

— anziché: «0307 99 19»

— leggasi:

«0307 99 15
0307 99 18»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0734:

— anziché: «0707 00 19»

— leggasi:

«0707 00 25
0707 00 30»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0780:

— anziché: «0709 90 70»

— leggasi:

«ex 0709 90 71
ex 0709 90 73»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0990:

— anziché: «0802 90 90»

— leggasi:

«0802 90 60
0802 90 85»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1050:

— anziché: «ex 0005 20 10»

— leggasi:

ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90»
«ex 0805 20 21
ex 0805 20 23
ex 0805 20 25
ex 0805 20 27
ex 0805 20 29»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1085:

— anziché: «0809 20 20»

— leggasi:

«0809 20 21
0809 20 31
0809 20 41»

— anziché: «0809 20 60»

— leggasi:

«0809 20 11
0809 20 51
0809 20 61
0809 20 71»

- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1130:
 — anziché: «ex 0810 90 80»
 — leggasi: «ex 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1150:
 — anziché: «ex 0810 90 80»
 ex 0810 90 80
 ex 0810 90 80»
 — leggasi: «ex 0810 88 85
 ex 0810 90 85
 0810 90 40
 ex 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1200:
 — anziché: «ex 0811 90 99»
 ex 0811 90 99
 ex 0811 90 99»
 — leggasi: «ex 0811 90 95
 ex 0811 90 85
 ex 0811 90 95
 ex 0811 90 95»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.1200:
 — anziché: «... 0805 40 00, ...0810 90 80»
 — leggasi: «... 0805 40,
 ... 0810 90 40,
 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1210:
 — anziché: «ex 0811 90 10»
 — leggasi: «ex 0811 90 11
 ex 0811 90 19»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.1210:
 — anziché: «... 0805 40 00, ... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0805 40
 ... 0810 90 40
 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1220:
 — anziché: «ex 0811 90 30»
 — leggasi: «ex 0811 90 31
 ex 0811 90 39»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.1220:
 — anziché: «... 0805 40 00, ... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0805 40
 ... 0810 90 40
 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1250:
 — anziché: «ex 0811 90 90»
 ex 0811 90 90»
 — leggasi: «ex 0811 90 95
 ex 0811 90 70
 ex 0811 90 95»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.1250:
 — anziché: «... 0805 40 00, ...0810 90 80»
 — leggasi: «... 0805 40
 ... 0810 90 40
 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.1290:
 — anziché: «ex 0813 40 80»
 — leggasi: «ex 0813 40 95»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2150:

— anziché: «1516 20 99»

— leggasi: «1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2300:

— anziché: «ex 1602 90 71»

ex 1602 90 79
ex 1602 90 71
ex 1602 90 79»

— leggasi:

«ex 1602 90 72
ex 1602 90 76
ex 1602 90 74
ex 1602 90 78»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2560:

— anziché: «ex 1806 10 10»

— leggasi: «ex 1806 10 15
ex 1806 10 20»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2580:

— anziché: «1901 10 00»

1901 20 00
ex 1901 90 90
ex 1901 90 90»

— leggasi:

«1901 10 00
1901 20 00
ex 1901 90 91
ex 1901 90 99
ex 1901 90 91
ex 1901 90 99»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2700:

— anziché: «ex 2001 90 95»

— leggasi: «ex 2001 90 91
ex 2001 90 96»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2730:

— anziché: «ex 2001 90 95»

— leggasi: «ex 2001 90 91»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2820:

— anziché: «ex 2006 00 39»

— leggasi: «ex 2006 00 35
ex 2006 00 38»

Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.2820:

— anziché: «... 0805 40 00, ... 0810 90 80»

— leggasi: «... 0805 40
... 0810 90 40
0810 90 85»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2830:

— anziché: «ex 2006 00 91»

— leggasi: «ex 2006 00 91
ex 2006 00 99»

Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.2830:

— anziché: «... 0805 40 00, ... 0810 90 80»

— leggasi: «... 0805 40
... 0810 90 40
0810 90 85»

- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2840:
- anziché: «ex 2006 10 90»
 - leggasi: «ex 2006 10 91
ex 2006 10 99»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.2840:
- anziché: «... 0810 90 80»
 - leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2890:
- anziché: «ex 2007 99 99»
 - leggasi: «ex 2007 99 93
ex 2007 99 98»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.2890:
- anziché: «... 0810 90 80»
 - leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2900:
- anziché: «2008 11 99»
 - leggasi: ex 2008 19 10»
«2008 11 96
2008 11 98
2008 19 11
ex 2008 19 13
ex 2008 19 19»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2910:
- anziché: «2008 19 10»
 - leggasi: «2008 19 11
ex 2008 19 13
ex 2008 19 19»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.2920:
- anziché: «ex 2008 19 90»
 - leggasi: ex 2008 19 90»
«2008 19 91
ex 2008 19 93
ex 2008 19 95
ex 2008 19 99
ex 2008 19 93
ex 2008 19 95
ex 2008 19 99»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3120:
- anziché: «2008 92 11»
 - leggasi: 2008 92 19»
«2008 92 12
2008 92 14
2008 92 16
2008 92 18»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3130:
- anziché: «2008 92 31»
 - leggasi: 2008 92 39»
«2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3140:
- anziché: «ex 2008 92 50»
 - leggasi: «ex 2008 92 51
ex 2008 92 59»

- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3140:
 — anziché: «... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3150:
 — anziché: «ex 2008 92 71»
 — leggasi: «ex 2008 92 72
 ex 2008 92 74»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3150:
 — anziché: «... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3160:
 — anziché: «ex 2008 92 91»
 — leggasi: «ex 2008 92 92
 ex 2008 92 93
 ex 2008 92 94
 ex 2008 92 96»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3160:
 — anziché: «... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3170:
 — anziché: «ex 2008 92 99»
 — leggasi: «ex 2008 92 97
 ex 2008 92 98»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3170:
 — anziché: «... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3210:
 — anziché: «2008 99 27»
 — leggasi: «2008 99 26
 2008 99 28»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3220:
 — anziché: «2008 99 35»
 — leggasi: «2008 99 39»
 «2008 99 36
 2008 99 37
 2008 99 38
 2008 99 40»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3240:
 — anziché: «ex 2008 99 48»
 — leggasi: «ex 2008 99 47
 ex 2008 99 49»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3240:
 — anziché: «... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3265:
 — anziché: «ex 2008 99 69»
 — leggasi: «ex 2008 99 62
 ex 2008 99 68»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3265:
 — anziché: «... 0810 90 80»
 — leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»

- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3280:
- anziché: «... 0810 90 80»
- leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3390:
- anziché: «ex 2009 80 34»
- leggasi: «ex 2009 80 33
ex 2009 80 35»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3390:
- anziché: «... 0810 90 80»
- leggasi: «... 0810 90 40, 081090 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3400:
- anziché: «ex 2009 80 39»
- leggasi: «ex 2009 80 39»
«ex 2009 80 38
ex 2009 80 36
ex 2009 80 38»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3400:
- anziché: «... 0810 90 80»
- leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3410:
- anziché: «ex 2009 80 82»
- leggasi: «ex 2009 80 81
ex 2009 80 82»
«ex 2009 80 73
ex 2009 80 79
ex 2009 80 73
ex 2009 80 79
ex 2009 80 71»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3410:
- anziché: «... 0810 90 80»
- leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3420:
- anziché: «2009 80 83»
- leggasi: «2009 80 83
ex 2009 80 84
ex 2009 80 86
ex 2009 80 84
ex 2009 80 86»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3420:
- anziché: «... 0810 90 80»
- leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»
- Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3430:
- anziché: «ex 2009 80 93»
- leggasi: «ex 2009 80 93»
«ex 2009 80 88
ex 2009 80 89
ex 2009 80 88
ex 2009 80 89»
- Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3430:
- anziché: «... 0810 90 80»
- leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»

Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3440:

— anziché: «... 0810 90 80»

— leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3440:

— anziché: «2009 80 95»

ex 2009 80 98
2009 80 96
ex 2009 80 98»

— leggasi:

«2009 80 95
ex 2009 80 97
ex 2009 80 99
2009 80 96
ex 2009 80 97
ex 2009 80 99»

Nell'allegato II, colonna 3, a fronte del n. d'ordine 52.3450:

— anziché: «... 0810 90 80»

— leggasi: «... 0810 90 40, 0810 90 85»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3480:

— anziché: «ex 2009 90 91»

— leggasi:

«ex 2009 90 92
ex 2009 90 94»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3490:

— anziché: «ex 2009 90 93»

— leggasi:

«ex 2009 90 95
ex 2009 90 96»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3500:

— anziché: «ex 2009 90 99»

— leggasi:

«ex 2009 90 97
ex 2009 90 98»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3520:

— anziché: «ex 2101 20 10»

— leggasi:

«ex 2101 20 20
ex 2101 20 92»

Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.3800:

— anziché: «2402 20 00»

— leggasi:

«2402 20»

Nell'allegato IV, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0244:

— anziché: «0707 00 19»

— leggasi:

«0707 00 25
0707 00 30»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0260:

— anziché: «0709 90 70»

— leggasi:

«0709 90 71
0709 90 73
0709 90 75
0709 90 77
0709 90 79»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0370:

— anziché: «0802 90 80»

— leggasi:

«0802 90 60
0802 90 85»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0450:

- anziché: «ex 0805 20 10
- ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
0805 30 90
0805 40 00
0805 90 00»
- leggasi:
- «ex 0805 20 21
ex 0805 20 23
ex 0805 20 25
ex 0805 20 27
ex 0805 20 29
0805 30 90
0805 40
0805 90 00»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0480:

- anziché: «0809 20 20
- 0809 20 60»
- leggasi:
- «0809 20 11
0809 20 21
0809 20 31
0809 20 41
0809 20 51
0809 20 61
0809 20 71»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0490:

- anziché: «0810 90 80»
- leggasi:
- «0810 90 40
0810 90 85»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0520:

- anziché:
- «0813 40 80
0813 50 11
0813 50 19
ex 0813 50 30»
- leggasi:
- «0813 40 70
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19
ex 0813 50 31
ex 0813 50 39»

Nella colonna 3, a fronte del n. d'ordine 57.0590:

- anziché: «1212 92»
- leggasi:
- «1212 92 00»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 57.0810:

- anziché: «1602 90 71
- 1602 90 79»
- leggasi:
- «1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78»

A fronte del n. d'ordine 57.0890, alla nota 2 a piè di pagina:

- anziché: «ex 1901 90 90»
- leggasi:
- «ex 1901 90 91,
ex 1901 90 99»

B. Modifiche dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0244:

— anziché: «0707 00 19»

— leggasi: «0707 00 25
0707 00 30»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0260:

— anziché: «0709 90 70»

— leggasi: «0709 90 71
0709 90 73
0709 90 75
0709 90 77
0709 90 79»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0370:

— anziché: «0802 90 80»

— leggasi: «0802 90 60
0802 90 85»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0450:

— anziché: «ex 0805 20 10»

— leggasi: ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
0805 30 90
0805 40 00
0805 90 00»

— leggasi:

«ex 0805 20 21
ex 0805 20 23
ex 0805 20 25
ex 0805 20 27
ex 0805 20 29
0805 30 90
0805 40
0805 90 00»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0480:

— anziché: «0809 20 20»

— leggasi: «0809 20 60»
«0809 20 11
0809 20 21
0809 20 31
0809 20 41
0809 20 51
0809 20 61
0809 20 71»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0490:

— anziché: «0810 90 80»

— leggasi: «0810 90 40
0810 90 85»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0520:

— anziché:

«0813 40 80
0813 50 11
0813 50 19
ex 0813 50 30»

— leggasi:

«0813 40 70
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19
ex 0813 50 31
ex 0813 50 39»

Nella colonna 3, a fronte del n. d'ordine 58.0590:

— anziché: «1212 92»

— leggasi: «1212 92 00»

Nella colonna 2, a fronte del n. d'ordine 58.0810:

— anziché: «1602 90 71

1602 90 79»

— leggasi:

«1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78»

A fronte del n. d'ordine 58.0890, alla nota 2 a piè di pagina:

— anziché: «ex 1901 90 90»

— leggasi:

«ex 1901 90 91
ex 1901 90 99»

C. Modifiche dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3900/91

— anziché:

«0805 40 00»

— leggasi:

«0805 40»

— anziché: «0810 90 80»

— leggasi:

«0810 90 40
0810 90 85»
